

XVI legislatura

**Disegno di legge  
A.S. n. 1082-B**

“Disposizioni per lo  
sviluppo economico,  
la semplificazione,  
la competitività nonché in  
materia di processo civile”

*Sintesi*

maggio 2009  
n. 120



servizio studi del Senato



# Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: ----- -  
Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: V. Giammusso \_3503  
Reggente ufficio: A. Sansò \_3435  
S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----  
Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_3442

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581  
Silvia Ferrari \_2103  
Simone Bonanni \_2932  
Luciana Stendardi \_2928  
Michela Mercuri \_3481  
Domenico Argondizzo \_2904

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057  
Letizia Formosa \_2135  
Anna Henrici \_3696  
Gianluca Polverari \_3567  
Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegno di legge**

**A.S. n. 1082-B**

“Disposizioni per lo  
sviluppo economico, la  
semplificazione, la  
competitività nonché in  
materia di processo civile”

*Sintesi*

maggio 2009

n. 120



## PREMESSA

Il disegno di legge A.S. 1082-B - collegato alla manovra finanziaria - giunge in Senato alla quarta lettura.

Esso trae origine dallo stralcio del disegno di legge A.C. 1441, "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", presentato dal Governo alla Camera il 2 luglio 2008. Si ricorda che lo stralcio, deliberato da quel ramo il 5 agosto 2008, aveva dato origine a tre disegni di legge:

- l'A.C. 1441-*bis*, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", approvato dalla Camera il 2 ottobre 2008, oggetto del presente *dossier*;
- l'A.C. 1441-*ter*, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", approvato dalla Camera il 4 novembre 2008 e attualmente all'esame dell'Aula del Senato (A.S. 1195);
- l'A.C. 1441-*quater*, recante "Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro", approvato dalla Camera il 28 ottobre 2008 e attualmente all'esame delle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> del Senato (A.S. 1167).

In particolare l'A.C. 1441-*bis* era stato approvato in prima lettura dalla Camera il 2 ottobre 2008, in un testo composto da 46 articoli, raccolti in 7 capi.

Il testo (A.S. 1082)<sup>1</sup> era stato quindi ampiamente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato, conclusosi il 4 marzo 2009.

Nel testo trasmesso per la terza lettura alla Camera (A.C. 1441-*bis*-B), il provvedimento si componeva ora di 73 articoli, raccolti in 6 capi.

L'esame presso la Camera si è concluso il 29 aprile 2009: a seguito delle ulteriori modifiche il testo, che consta ora di 72 articoli più un Allegato (A.S. 1082-B), è ritornato al Senato.

---

<sup>1</sup> Per una illustrazione dell'A.S. 1082 si vedano:

- il *dossier* del Servizio studi del Senato n.50;
- il *dossier* del Servizio bilancio del Senato n. 20;
- il *dossier* "Semplificazione e pubblica amministrazione" del Servizio per la qualità degli atti normativi del Senato.



## **SINTESI DEL CONTENUTO**





## **Articolo 1** *(Banda larga)*

**L'articolo 1, che la Camera ha approvato senza modificazioni nel testo del Senato**, prevede che il Governo definisca un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione. Viene a tal fine disposto un finanziamento di 800 milioni per il periodo 2007-2013, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. Si prevede per la realizzazione degli interventi l'utilizzo dello strumento della finanza di progetto, attribuendo al Ministero dello sviluppo economico il relativo coordinamento. Si introducono inoltre alcune modifiche alla normativa vigente in materia di realizzazione dei lavori connessi alla installazione delle reti di comunicazione.

## **Articolo 2** *(Società di consulenza finanziaria)*

**L'articolo 2, che la Camera ha approvato senza modificazioni nel testo del Senato**, disciplina le società di consulenza finanziaria: al riguardo, a partire dal 1° ottobre 2009 anche le società per azioni o le società a responsabilità limitata in possesso di adeguati requisiti patrimoniali e di indipendenza potranno prestare consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, similmente a quanto già consentito alle persone fisiche. Tale facoltà non è pregiudicata dalla riserva di esercizio professionale dei servizi e delle attività di investimento nei confronti del pubblico.

Il Ministro dell'economia e delle finanze può prevedere il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza da parte degli esponenti aziendali di tali società; nell'albo dei consulenti finanziari viene istituita una sezione apposita dedicata alle società di consulenza.

## **Articolo 3** *(Chiarezza dei testi normativi)*

**L'articolo 3, non modificato dalla Camera dei deputati**, novella il capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di potestà normativa del Governo, introducendo alcuni principi relativi alla chiarezza e al riordino dei testi normativi.

## Articolo 4

*(Semplificazione della legislazione)*

L'**articolo 4, modificato dalla Camera dei deputati**, apporta varie modifiche all'art. 14 della legge di semplificazione e riassetto normativo per il 2005 (legge n. 246 del 2005), il quale reca la delega legislativa cosiddetta "taglia-leggi", un meccanismo volto alla individuazione di tutte le norme antecedenti al 1° gennaio 1970 tuttora vigenti, considerando abrogate tutte le disposizioni non incluse nei decreti legislativi ivi previsti.

**La Camera dei deputati ha modificato il testo introdotto dal Senato**, con riferimento alle disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali (**comma 1, lettera c), capoverso 17, lettera d)**): per esse viene in sostanza mantenuta la disciplina attualmente vigente, che esclude *in toto* tali disposizioni dal meccanismo "taglia-leggi".

Il testo approvato dal Senato includeva invece le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali in vigore tra quelle che avrebbero dovuto essere oggetto di ricognizione del Governo, nell'ambito di una delega appositamente conferita, ai fini di una verifica circa l'indispensabilità della permanenza in vigore (**comma 1, lettera a), capoverso 14, lettera h), numero 2), soppresso**).

**La Camera dei deputati ha inoltre aggiunto il comma 2**, prevedendo che una serie di leggi che autorizzano la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali, relative al periodo 1861-1948, (elencate nell'apposito **allegato n. 1**) siano espunte dall'elenco allegato al decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, in materia di semplificazione normativa, con la conseguenza di escludere dette leggi dall'abrogazione che tale decreto-legge ha disposto, con efficacia, a decorrere dal 16 dicembre 2009.

## Articolo 5

*(Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi)*

L'**articolo 5, modificato dalla Camera dei deputati**, si compone di due commi, volti a novellare il capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il **comma 1** novella l'art. 17, riguardante il potere regolamentare del Governo, prevedendo:

- il parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia su tutti gli schemi di regolamenti di delegificazione, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta;
- la possibilità per il Governo di procedere al riordino delle disposizioni regolamentari vigenti.

Il **comma 2** introduce l'art. 17-*bis*, che autorizza il Governo all'adozione di testi unici compilativi, nella forma di decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato. La modifica approvata dalla Camera dei deputati incide sul **comma 3 del nuovo articolo 17-*bis* della legge n. 400**: tale norma stabilisce che il Governo possa demandare la redazione degli schemi dei testi unici al Consiglio di Stato - che in questa ipotesi non si pronuncia sugli schemi stessi - consentendo a quest'ultimo di avvalersi di esperti; la previsione che vieta oneri aggiuntivi a carico dello Stato **è stata modificata dalla Camera dei deputati** nel senso di prevedere che a ciò il Consiglio di Stato provveda **nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori** oneri a carico del bilancio dello Stato.

### **Articolo 6**

*(Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)*

L'**articolo 6, che la Camera ha approvato senza modificazioni nel testo del Senato**, reca nuove disposizioni in materia di semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri: tale intervento semplificatore viene attuato mediante un apposito regolamento di delegificazione.

### **Articolo 7**

*(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento)*

L'**articolo 7, non modificato dalla Camera dei deputati**, apporta novelle alla legge n. 241 del 1990, recante le norme generali che regolano l'attività amministrativa, al fine principale di ridurre e conferire maggiore certezza ai tempi di conclusione dei procedimenti. Le modifiche che il Senato aveva apportato al testo già licenziato dalla Camera dei deputati, volte ad escludere i procedimenti in materia di immigrazione (oltre a quelli di acquisto della cittadinanza) dal limite massimo di durata (180 giorni) posto in via generale dalla nuova disciplina, e a tener fermi i termini per la conclusione dei procedimenti fissati dalle vigenti norme in materia ambientale, sono state confermate dall'altro ramo del Parlamento.

### **Articolo 8**

*(Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche)*

L'**articolo 8, non modificato dalla Camera dei deputati**, novella l'art. 16 della legge n. 241 del 1990, concernente l'acquisizione di pareri nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo, al fine di contenere i tempi di conclusione della fase consultiva, e l'art. 25 della stessa legge, concernente le modalità di esercizio del diritto di accesso.

### **Articolo 9**

*(Conferenza di servizi e silenzio assenso)*

L'**articolo 9, non modificato dalla Camera dei deputati**, modifica gli articoli 14-*ter* e 19 della legge n. 241 del 1990, rispettivamente in materia di conferenza di servizi e di dichiarazione di inizio attività.

Si ricorda che il Senato aveva modificato il testo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, in due punti:

- consentendo la partecipazione alla conferenza di servizi, senza diritto di voto, di alcune categorie di soggetti interessati al progetto dedotto in conferenza;
- sottraendo alla disciplina della dichiarazione di inizio attività gli atti e i procedimenti riguardanti l'asilo.

### **Articolo 10**

*(Tutela degli interessi nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali)*

L'**articolo 10, non modificato dalla Camera dei deputati**, reca ulteriori modifiche alla legge n. 241 del 1990, intervenendo in ordine all'ambito di applicazione della legge medesima, con riguardo alle società con totale o prevalente capitale pubblico e alle amministrazioni regionali e locali.

### **Articolo 11**

*(Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)*

**Il presente articolo non è stato modificato dalla Camera, rispetto al testo approvato dal Senato in seconda lettura.**

I **commi 1 e 2** recano una delega al Governo, da esercitare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, concernente l'individuazione, per le farmacie pubbliche e private, di nuovi servizi e funzioni, nonché la revisione dei requisiti di ruralità.

Il **comma 3** reca una disposizione volta a semplificare taluni adempimenti amministrativi a carico dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

## **Articolo 12**

*(Delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale)*

L'**articolo 12** reca una delega al Governo, da esercitare entro il 30 giugno 2010, in materia ambientale. **Il comma 4, introdotto nel corso dell'esame in terza lettura presso la Camera dei deputati, affida ai decreti legislativi, previsti dal comma 1 dell'articolo 12 stesso, la definizione delle caratteristiche chimiche, fisiche e geotecniche che debbono avere le terre e le rocce derivanti dagli scavi, affinché siano compatibili con i siti a cui sono destinate per interventi di miglioramento ambientale.**

## **Articolo 13**

*(Cooperazione allo sviluppo internazionale)*

L'**articolo 13, che la Camera ha approvato senza modificazioni nel testo del Senato**, riguarda le procedure amministrative e contrattuali con cui si attuano gli interventi di cooperazione allo sviluppo, nonché l'aumento del contributo per la realizzazione di attività di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico con lo Stato d'Israele.

## **Articolo 14**

*(Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate)*

L'**articolo 14, non modificato dalla Camera dei deputati**, è volto a introdurre misure di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'impiego delle risorse dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), allo scopo di prevenirne l'indebito utilizzo delle risorse stanziato nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013.

## **Articolo 15**

*(Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici)*

L'**articolo 15, approvato senza modificazioni dalla Camera**, reca modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni del Codice del consumo, di cui al D.Lgs. n.

206/2005, relative al contratto di vendita di pacchetti turistici e al Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici.

### **Articolo 16**

*(Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale)*

L'**articolo 16, che la Camera ha approvato senza modificazioni nel testo del Senato**, novella il D.Lgs. n. 261/1999, che disciplina il servizio postale, recependo alcune previsioni introdotte dalla normativa comunitaria. I **commi da 1 a 4** ampliano le funzioni dell'Autorità di regolamentazione, con l'intento di incrementare la concorrenza nel settore postale ed espressamente riconoscendo la funzione di coesione che il servizio postale riveste. I successivi **commi da 5 a 8** dettano disposizioni in materia di tutela degli utenti in caso di disservizi del servizio postale.

### **Articolo 17**

*(Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici)*

All'**articolo 17 la Camera ha inserito una finalità dell'intervento normativo proposto: fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l'accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese**. Con tale finalità è rimasto invariato l'intervento normativo che, intervenendo in materia di piccoli appalti pubblici, apporta modifiche alla procedura di partecipazione alle gare dei consorzi stabili, incidendo sulla disciplina di cui agli artt. 36 e 37 del *Codice dei contratti pubblici* (D.Lgs. n. 163/2006).

### **Articolo 18**

*(Progetti di eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana)*

L'**articolo 18, che è stato approvato dalla Camera senza modificazioni nel testo del Senato**, sostituisce il co. 1228 dell'art. 1 della L. 296/2006 (finanziaria 2007), al fine di consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, autorizzando il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri a stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, e stanziando per il cofinanziamento di tali progetti 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

## **Articolo 19**

*(ENIT - Agenzia nazionale del turismo)*

L'**articolo 19**, che la Camera ha approvato senza modificazioni nel testo del Senato, reca modifiche alla disciplina relativa alla composizione e alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale del turismo, di cui al co. 1 dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2006.

## **Articolo 20**

*(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato)*

L'**articolo 20** autorizza il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 della L. n. 124/1985, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro. **La parte relativa alla determinazione degli oneri è stata oggetto di modifiche da parte della Camera dei deputati nel corso dell'esame in terza lettura. Infatti, è stata soppressa la parte relativa all'anno 2008 (oneri quantificati in euro 177.503,69), mentre, per il 2009, gli oneri sono stati quantificati in 201.540,69, anziché in euro 24.037, come precedentemente previsto.**

Rimane confermata la quantificazione degli oneri per il 2010 in euro 24.037.

## **Articolo 21**

*(Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale)*

L'**articolo 21**, non modificato dalla Camera dei deputati, al **comma 1**, pone a carico delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di pubblicare nel proprio sito *internet* le retribuzioni annuali, i *curricula vitae*, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici (ad uso professionale) dei dirigenti e di rendere allo stesso modo pubblici i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale di appartenenza. I **commi 2 e 3** apportano due modifiche all'art. 3, comma 52-*bis*, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), in materia di operatività dei limiti agli emolumenti erogati dalle pubbliche amministrazioni:

- ampliando il termine finale per rendere operativa la disciplina limitativa;
- disciplinando in maniera più dettagliata il conferimento di incarichi che superino il tetto di retribuzione, attraverso la menzione dei principi del merito e della trasparenza e la specificazione del contenuto necessario della motivazione.

## **Articolo 22**

*(Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane)*

L'**articolo 22, modificato dalla Camera dei deputati**, dispone alcune modifiche al d.lgs. n. 165 del 2001 in materia di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

Il **comma 1**, introducendo l'art. 6-*bis*, autorizza le pubbliche amministrazioni e gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica. Inoltre, prevede che le stesse amministrazioni provvedano al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione. Infine, dispone che i collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni vigilino sull'applicazione delle nuove disposizioni, evidenziando i risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale.

Il **comma 2** modifica in più parti l'articolo 7, comma 6, del d. lgs. n. 165 del 2001, al fine di ampliare i casi nei quali si può prescindere dal possesso del requisito della comprovata specializzazione universitaria nella stipulazione di contratti con personale esterno per far fronte a esigenze alle quali non è possibile far fronte con il personale in servizio. **Con una modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento, la norma che condizionava tale possibilità alla sussistenza di oneri esterni non a carico del bilancio, è stata riformulata sancendo che non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

## **Articolo 23**

*(Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazione e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico)*

L'**articolo 23, non modificato dalla Camera dei deputati**, promuove l'individuazione e la diffusione delle buone prassi in uso presso gli uffici delle pubbliche amministrazioni pubbliche statali e introduce l'obbligo per le medesime amministrazioni di pubblicare, sul proprio sito *web* o con idonee modalità, un indicatore dei tempi medi di pagamento dei beni, dei servizi e delle forniture acquistate nonché dei tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi resi all'utenza.



## **Articolo 24**

*(Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione)*

L'**articolo 24, modificato dalla Camera dei deputati**, delega il Governo ad adottare decreti legislativi di riassetto normativo per il riordino, la trasformazione, la fusione o la soppressione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Formez e della Scuola superiore della pubblica amministrazione. **Un emendamento approvato durante la terza lettura** richiede a tal fine un previo confronto con regioni ed enti locali interessati a salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi già presenti sul territorio per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali.

## **Articolo 25**

*(Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee)*

L'**articolo 25** prevede che il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di cui all'art. 1 della L. n. 237/1999, sia trasformato in fondazione di diritto privato e assuma la denominazione di *Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo*. A tale trasformazione si provvede con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, con il quale viene anche approvato lo statuto della Fondazione. Il citato Ministero partecipa al fondo di gestione della Fondazione con un contributo per le spese di funzionamento. Il comma 2, **modificato dalla Camera nel corso della terza lettura** riducendo la spesa autorizzata per l'anno 2009 da 1.637.544 a 1.637.144 euro, reca la copertura finanziaria per la partecipazione del Ministero al fondo di gestione della Fondazione.

## **Articolo 26**

*(Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)*

L'**articolo 26, che la Camera ha approvato senza modificazioni nel testo del Senato**, dispone il trasferimento a titolo gratuito al Ministero per i beni e le attività culturali della titolarità della partecipazione azionaria detenuta da Italia Lavoro S.p.a. in Ales S.p.a, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in quest'ultima società.

### **Articolo 27**

*(Modifica della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca)*

All'**articolo 27, il comma 1** modifica il termine per l'esercizio della delega per il riordino degli enti di ricerca, fissato dall'art. 1, co. 1, della L. n. 165/2007 in 18 mesi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, e ora fissato al 31 dicembre 2009. Ulteriori modifiche attengono ad alcuni dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della stessa delega, in materia di procedure di adozione dei regolamenti di amministrazione, finanza, contabilità e del personale, e in materia di formulazione e deliberazione degli statuti in sede di prima attuazione. **Un ulteriore principio è stato inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati:** esso concerne la composizione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).

**I commi 2 e 3, che la Camera ha approvato senza modificazioni nel testo del Senato,** concernono esoneri dalla disciplina c.d. "taglia-enti" di cui all'art. 26, c.1, secondo periodo, del D.L. n. 112/2008. In particolare, sono esclusi dalla soppressione ivi prevista gli enti di ricerca di cui alla già citata L. 165/2007, a condizione che entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla medesima legge. Sono, altresì, esclusi l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), l'Agenzia per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), a condizione che entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i regolamenti di riordino di tali enti.

### **Articolo 28**

*(Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa italiana)*

L'**articolo 28, non modificato dalla Camera dei deputati,** consente all'Associazione italiana della Croce Rossa di prorogare i contratti a tempo determinato stipulati per la prosecuzione delle attività convenzionali, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonché per la gestione dei servizi di emergenza sanitaria, fino alla scadenza delle medesime convenzioni.

### **Articolo 29**

*(Disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari)*

L'**articolo 29, che la Camera ha approvato senza modificazioni,** prevede (**comma 1**) una deroga alle ordinarie procedure di frazionamento mensile delle spese, con riferimento alle spese connesse al funzionamento ed alla sicurezza

delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero; l'articolo dispone altresì (**comma 2**) l'inclusione degli uffici all'estero dell'Amministrazione degli affari esteri nel novero di enti ed organizzazioni cui si applicano le vigenti norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **Articolo 30**

*(Tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici)*

L'**articolo 30, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, dispone che le carte dei servizi predisposte da coloro che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità debbano prevedere la possibilità di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia (secondo uno schema-tipo di procedura conciliativa da individuare con decreto) e quella di ricorrere a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione o del soggetto erogatore inadempiente.

### **Articolo 31**

*(Modifiche all'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3)*

L'**articolo 31** amplia le funzioni della Fondazione Ugo Bordoni, prevedendo che essa collabori, oltre che con il Ministero dello sviluppo economico, anche con altre amministrazioni pubbliche, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con altre Autorità amministrative indipendenti. **La Camera, nel corso della terza lettura, ha esplicitato che la collaborazione avvenga nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni.**

### **Articolo 32**

*(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)*

L'**articolo 32** reca disposizioni finalizzate all'"eliminazione degli sprechi" collegati al mantenimento delle pubblicazioni legali in forma cartacea, riconoscendo, a decorrere dal 1° gennaio 2010, effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti pubblicati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici sui propri siti informatici o su quelli di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, e disponendo che le pubblicazioni oggi effettuate in forma cartacea non abbiano effetto di pubblicità legale a decorrere dal 1° gennaio 2010 (dal 1° gennaio 2013, limitatamente alla pubblicazione sulla stampa quotidiana di bilanci, ovvero di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica).

**La Camera dei deputati, nel corso della terza lettura,** ha apportato le seguenti modifiche:

- alla fine del **comma 2**, si dispone che il D.P.C.M. che definirà le modalità di pubblicazione su siti informatici sia adottato, su proposta del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza;
- con un comma aggiuntivo (**comma 7**) è fatta salva la pubblicità legale sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea e su quella della Repubblica italiana, nonché quella effettuata sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, rispettivamente previste dal D.M. 20/2001 e dal D.Lgs. n. 163/2006.

### **Articolo 33**

*(Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

L'**articolo 33** delega il Governo ad adottare entro 18 mesi, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 20 della L. n. 59/1997 (c.d. "Legge Bassanini 1") e sulla base di criteri direttivi specificamente indicati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

**Le modifiche introdotte dalla Camera in terza lettura riguardano:**

- al **comma 1**, l'integrazione del principio di cui alla **lettera p))** secondo cui tutte le pubbliche amministrazioni dovrebbero erogare ove possibile i propri servizi telematicamente, con la previsione che siano consolidati i procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con privati;
- l'inserimento del **comma 2** che vincola le amministrazioni a dare attuazione alla delega senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

### **Articolo 34**

*(Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti)*

L'**articolo 34, modificato dalla Camera dei deputati,** reca disposizioni per favorire le relazioni tra le pubbliche amministrazioni e gli utenti attraverso un maggiore utilizzo della posta elettronica certificata come strumento di

comunicazione e per permettere al pubblico di conoscere i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

**La Camera dei deputati ha modificato nel corso della terza lettura l'articolo**, in primo luogo riformulandone i primi tre commi (del testo approvato dal Senato) in novelle al codice dell'amministrazione digitale: così, il **comma 1, lettera a)** ripropone la norma recata dal comma 3 del testo approvato dal Senato, **aggiungendo** oltre alle pubbliche amministrazioni locali (province, comuni, comunità montane e loro consorzi e associazioni) **quelle regionali** tra le amministrazioni cui è riconosciuta la facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata da utilizzare per la trasmissione di documentazione ufficiale. Anche **le lettere b) e c), del comma 1**, corrispondenti - rispettivamente ai commi 1 e 2 del testo approvato dal Senato - sono stati riformulati come novelle; a tali disposizioni sono state apportate inoltre modifiche di carattere formale, sopprimendo, a seguito appunto della riformulazione come novella delle norme stesse, il richiamo al codice dell'amministrazione digitale, e sostituendo la dizione che indica la disponibilità da parte delle amministrazioni in questione di siti.

Il **comma 2, introdotto dalla Camera dei deputati in sede referente**, esclude l'applicazione dell'articolo ai procedimenti, anche informatici, già disciplinati da norme speciali.

Il **comma 3**, corrispondente al comma 4 del testo approvato dal Senato, è stato modificato sotto il profilo formale.

## **Articolo 35**

*(Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni)*

**L'articolo 35, comma 1, è stato modificato dalla Camera** ed autorizza il Governo ad adottare un regolamento ex art. 17, comma 1, della legge 400/1988, per modificare il regolamento di delegificazione che disciplina la posta elettronica certificata (D.P.R. n. 68/2005) anche al fine di assicurare l'interoperabilità del sistema con analoghi sistemi internazionali. La modifica consiste nell'esplicitare il riferimento normativo (D.P.R. n. 68/2005) oggetto di modifica il quale, peraltro, essendo un atto amministrativo non abbisogna di un intervento legislativo per essere modificato.

**La Camera ha introdotto un nuovo comma 2** che modifica l'articolo 16-*bis* (recante misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese) del decreto-legge 185/2008 (c.d. anticrisi) il quale mira ad estendere l'uso della posta elettronica certificata, attribuendone una casella ad ogni cittadino che ne faccia richiesta ed obbligando le amministrazioni pubbliche ad utilizzare tale strumento per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica; una prima modifica cancella l'obbligo in parola ed una seconda affianca alla casella di posta elettronica certificata un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e

ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

### **Articolo 36**

*(VOIP e Sistema pubblico di connettività)*

L'**articolo 36, che la Camera dei deputati ha approvato senza modificazioni**, affida al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) il compito di realizzare e gestire fino al 2011 un nodo per i servizi VOIP, ossia Voce tramite protocollo Internet (**commi 1 e 2**); prevede la predisposizione da parte del Governo di un piano biennale per diffondere il Sistema pubblico di connettività (SPC) tra le pubbliche amministrazioni (**commi 3 e 4**); estende l'applicazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative (**comma 5**).

### **Articolo 37**

*(Carta nazionale dei servizi)*

L'**articolo 37, modificato dalla Camera dei deputati**, reca disposizioni concernenti la Carta nazionale dei servizi.

Il **comma 1, riformulato dalla Camera dei deputati come novella al codice dell'amministrazione digitale**, è volto a consentire, fino al 31 dicembre 2010, il rilascio della la carta nazionale dei servizi e delle altre carte elettroniche ad essa conformi anche ai titolari di carta d'identità elettronica.

Il **comma 2** apporta modifiche - con norma di rango primario - al regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi.

Il **comma 3** dispone l'abrogazione - conseguente a quanto disposto dal comma 1 - della norma del Codice dell'amministrazione digitale che proroga al 31 dicembre 2009 la procedura di preventivo accertamento del possesso della CIE, riguardante le richieste di emissione di CNS da parte dei cittadini non residenti nei comuni in cui è diffusa la carta d'identità elettronica.

### **Articolo 38**

*(Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro)*

L'**articolo 38 - che la Camera ha approvato senza modificazioni rispetto al testo trasmesso dal Senato** - modifica la normativa concernente gli incentivi per l'applicazione, da parte delle aziende, di accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità degli orari, volte a conciliare i tempi di vita e di lavoro.

### **Articolo 39**

*(Riallocazione di fondi)*

L'**articolo 39**, approvato dalla Camera senza modificazioni, destina (**comma 1**) le somme per l'erogazione di un contributo per l'acquisto di *personal computer* da parte degli studenti, stanziato dal D.L. n. 115/2005 e non ancora impegnate, al cofinanziamento di progetti per lo sviluppo e la realizzazione di reti di connettività presentati dalle università, ed alla fornitura alle stesse di strumenti didattici e amministrativi innovativi. Il **comma 2** prefigura un programma di incentivi ed agevolazioni, in regime *de minimis*, per la creazione di imprese nei settori innovativi da parte di giovani ricercatori, con priorità ai progetti volti a migliorare i servizi offerti dalla P.A.. Il **comma 3** prevede la riprogrammazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e al CNIPA e non ancora impegnate. Il **comma 4** precisa che i progetti per lo sviluppo dei sistemi informativi del Dipartimento, promossi e finanziati ex L. n. 3/2003 (art. 27), possono essere anche di carattere internazionale.

### **Articolo 40**

*(Modifiche agli articoli 38 e 48 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno e di risparmio energetico)*

L'**articolo 40**, al **comma 1**, apporta alcune modifiche all'art. 38 del D.L. n. 112/2008 in materia di "impresa in un giorno", che detta appunto norme volte a semplificare le procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, mediante autorizzazione al Governo a modificare, nel rispetto di specifici principi e criteri, la disciplina dello sportello unico per le attività produttive. **La Camera ha integrato l'elenco dei principi e criteri**, prevedendo l'esclusione dalla disciplina dello sportello unico delle procedure e formalità per i prestatori di servizi già disciplinate da legge speciale che ne individui anche l'autorità amministrativa competente.

Il **comma 2**, modificando l'art. 48 del D.L. n. 112/2008, prevede che l'obbligo di approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante convenzioni Consip, o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da Consip, vige in capo alle amministrazioni centrali, anziché alle amministrazioni statali, come invece previsto nel testo vigente.

### **Articolo 41**

*(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)*

L'**articolo 41, modificato dalla Camera dei deputati**, novella l'articolo 16 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 (*Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile*), disponendo l'immissione nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale - mediante l'espletamento di procedure selettive - del personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale, nonché del personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale.

**La Camera ha modificato la lettera b) del comma 1, concernente la copertura finanziaria** dell'articolo in commento: è stato specificato che agli oneri derivanti dall'attuazione della precedente disposizione, quantificati in 47.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sulla dotazione di parte corrente del Fondo di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rifinanziato dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

### **Soppresso - articolo 42 testo Senato**

*(Integrazione della composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa)*

**Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stata soppressa** la disposizione (articolo 42 del testo approvato dal Senato) che aumentava da 4 a 6 il numero dei membri del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa eletti dal Parlamento (3 eletti dalla Camera e 3 dal Senato), portando la composizione complessiva dell'organo di autogoverno del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali da 15 a 17 membri.

### **Articolo 42**

*(Disposizioni concernenti la Corte dei conti)*

L'**articolo 42** interviene sulla disciplina della funzione giurisdizionale della Corte dei conti. Il **comma 1, riformulato dalla Camera dei deputati sotto forma di novella all'art. 5 della legge 205/2000** (recante "*Disposizioni in materia di giustizia amministrativa*"), apporta - per finalità acceleratorie - alcune modifiche alla procedura del giudizio pensionistico, disponendo tra l'altro il trasferimento della competenza in materia di procedimenti cautelari dal collegio al giudice unico, residuando al primo il giudizio sull'eventuale gravame. Il **comma 2** prevede che il Presidente della Corte dei conti possa, in determinati



casi, richiedere il giudizio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale, in analogia con quanto previsto per le sezioni riunite della Corte di cassazione.

### **Articolo 43**

*(Norme urgenti per la funzionalità dell'Avvocatura dello Stato)*

L'**articolo 43**, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni concernenti l'Avvocatura dello Stato. I **commi 1 e 2** modificano la disciplina di ripartizione delle somme spettanti all'Avvocatura generale e alle Avvocature distrettuali dello Stato, a titolo di competenze di avvocato quando tali competenze siano poste a carico delle controparti o nei casi di transazione dopo sentenza favorevole per l'amministrazione e di compensazione in cause in cui l'amministrazione non è risultata soccombente. Il **comma 2** dispone che le predette proporzioni e le modalità di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all'altra possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato. I **commi 3 e 4** istituiscono presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrali e il Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato.

### **Articolo 44**

*(Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)*

L'**articolo 44** reca una delega al Governo – da esercitare entro un anno – per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, al fine di adeguare la disciplina del processo davanti ai TAR e al Consiglio di Stato alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori e di coordinarla con quella del processo civile.

**La Camera dei deputati ha apportato alcune modifiche.**

In primo luogo, è stata inserita tra i principi e criteri direttivi l'introduzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni (**comma 2, lettera d**)).

È stata inoltre riformulata, al **comma 4**, la disposizione concernente la facoltà per il Governo, nell'esercizio della delega (*ex art. 14, n. 2, del R.D. 1054/1924*), di avvalersi del Consiglio di Stato per la formulazione dei testi.

## Articolo 45

*(Modifiche al libro primo del codice di procedura civile)*

L'**articolo 45** è composto da 19 commi che intervengono sul Libro I del codice di procedura civile, recante le disposizioni generali. **La Camera durante la terza lettura ha soppresso un comma e ne ha modificato un altro.**

Il **comma 1**, novellando l'art. 7 c.p.c., amplia la competenza del giudice di pace. In primo luogo, viene aumentata la competenza per valore (fino a 5.000 euro per le cause relative a beni mobili, invece che fino a 2.582,28 euro, come attualmente previsto; fino a 20.000 euro per le cause di risarcimento danno da circolazione, invece che 15.493,71 euro, come attualmente previsto). Inoltre, si prevede che il giudice di pace sia competente, qualunque ne sia il valore, per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali. **Il comma 2 del testo approvato dal Senato, che stabiliva l'inapplicabilità del rito del lavoro alle suddette cause in materia di interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali è stato soppresso dalla Camera dei deputati, ma la medesima disposizione, riformulata, è stata inserita nel successivo art. 46, comma 22, del disegno di legge in esame.** Il **comma 2** modifica l'art. 38 c.p.c., in materia di incompetenza, prevedendo che le questioni di competenza siano eccepite immediatamente nella fase iniziale della causa. I **commi 3-6** stabiliscono che tutte le decisioni in materia di litispendenza, connessione, continenza, ecc. siano adottate con ordinanza, anziché con sentenza, e dunque motivate in forma più sintetica. Il comma 6, inoltre, apporta modifiche all'art. 50 c.p.c., dimezzando da 6 a 3 mesi il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente. Il **comma 7** modifica l'art. 54 c.p.c., rendendo facoltativa (e aumentandone l'importo) l'irrogazione della sanzione pecuniaria nei confronti di chi abbia presentato un'istanza di ricusazione inammissibile o infondata. Il **comma 8** aumenta l'importo della pena pecuniaria applicabile, *ex art. 67 c.p.c.*, al custode che non abbia eseguito l'incarico assunto. Il **comma 9** modifica l'art. 83 c.p.c., in materia di procura alle liti, prevedendo che la procura speciale possa essere apposta anche in calce o a margine della memoria di nomina del nuovo difensore. Si prevede inoltre che la procura si consideri apposta in calce anche se è rilasciata su un documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministro della giustizia. Il **comma 10** modifica l'art. 91 c.p.c., in materia di condanna alle spese emessa con la sentenza di condanna, introducendo un meccanismo sanzionatorio a carico della parte che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, una proposta conciliativa avanzata dalla controparte. Il **comma 11** modifica il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., introducendo limitazioni alla possibilità per il giudice di compensare le spese di giudizio (salvo il caso di soccombenza reciproca, il giudice potrà procedere alla compensazione solo se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione). Il **comma 12** aggiunge un nuovo

comma all'art. 96 c.p.c., in materia di responsabilità aggravata della parte per la c.d. lite temeraria, prevedendo che, quando pronuncia sulle spese, il giudice, anche d'ufficio, può inoltre condannare il soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. Il **comma 13** aggiunge un nuovo comma all'art. 101 c.p.c., in materia di principio del contraddittorio, che prevede che il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine non inferiore a 20 e non superiore a 40 giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. Il **comma 14** modifica l'art. 115, primo comma, c.p.c., autorizzando il giudice a porre a fondamento delle proprie decisioni anche i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il **comma 15** aumenta l'importo della pena pecuniaria applicabile, *ex art.* 118, terzo comma, c.p.c., al terzo che abbia rifiutato di eseguire l'ordine del giudice di consentire sulla sua persona o sulle cose in suo possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa. Il **comma 16** modifica il regime di pubblicità della sentenza di cui all'art. 120 c.p.c., autorizzandone la pubblicazione su testate radiofoniche, televisive e in siti *internet*. Il **comma 17**, attraverso una novella all'art. 132 c.p.c., semplifica il contenuto della sentenza, prevedendo che essa contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il **comma 18, modificato dalla Camera**, aggiunge un comma all'art. 137 c.p.c. in materia di notificazioni informatiche, disciplinando il caso in cui l'atto da notificare o comunicare sia costituito da un documento informatico e il destinatario non possieda indirizzo di posta elettronica. Il **comma 19** interviene sull'istituto della rimessione in termini, consentendone un'applicazione generalizzata anche con riferimento a fasi diverse rispetto alla trattazione del giudizio di primo grado.

## **Articolo 46**

*(Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)*

L'**articolo 46** è composto da 24 commi che intervengono sul Libro II del codice di procedura civile, recante la disciplina del processo di cognizione. **La Camera, in terza lettura, ha modificato un comma e ne ha inserito uno nuovo.**

Il **comma 1** novella il terzo comma dell'art. 163 c.p.c., relativo al contenuto dell'atto di citazione, coordinando la formulazione del n. 7 con il nuovo testo dell'art. 38 c.p.c., in materia di incompetenza (come modificato dall'art. 45, comma 2, del disegno di legge in esame). Il **comma 2** novella l'art. 182 c.p.c., in materia di difetto di rappresentanza o autorizzazione. Il **comma 3** contiene l'abrogazione dell'art. 184-*bis* c.p.c., conseguente alla nuova disciplina dell'istituto della rimessione in termini contenuta nel testo dell'art. 153 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 19, del disegno di legge in esame. Il **comma**

**4** modifica l'art. 191 c.p.c. in materia di nomina del consulente tecnico, anticipando la formulazione dei quesiti alla pronuncia dell'ordinanza di ammissione dei quesiti stessi. I commi 6, 7 e 8 modificano la disciplina della prova testimoniale nel processo di cognizione. Il **comma 6** reca disposizioni di coordinamento con il nuovo codice di procedura penale dell'art. 249 c.p.c., in materia di facoltà di astensione dei testimoni davanti all'autorità giudiziaria. Il **comma 7**, novellando l'art. 255 c.p.c., disciplina il caso di seconda mancata comparizione dei testimoni senza giustificato motivo. Il **comma 8** prevede la facoltà per il giudice, su accordo delle parti e tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, di assumere testimonianze scritte sulla base di un modello di testimonianza predisposto dalla parte che ne fa richiesta. **La Camera dei deputati ha apportato una modifica al settimo comma del nuovo art. 257-bis, il quale prevede che la testimonianza – quando riguardi documenti di spesa già depositati – possa essere resa con dichiarazione sottoscritta, senza bisogno di ricorrere al modello di testimonianza di cui al nuovo art. 103-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale (introdotto dall'art. 52 del disegno di legge in esame). Mentre il testo approvato dal Senato prevedeva che la suddetta dichiarazione scritta dovesse essere "ricevuta" dal difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, la Camera ha stabilito che essa venga "trasmessa" al difensore.** Il **comma 9** apporta all'art. 279 c.p.c., in materia di forma dei provvedimenti del collegio, modifiche conseguenti a quelle in materia di competenza di cui all'art. 45 del disegno di legge in esame. Il **comma 10** modifica gli artt. 285 e 330 c.p.c., in materia di modalità di notificazione della sentenza, prevedendo che se il procuratore è costituito per più parti sarà sufficiente la consegna di una sola copia. I commi da 11 a 15 dispongono l'abbreviazione di numerosi termini processuali: in materia di sospensione del processo su istanza delle parti (**comma 11**); in materia d'istanza di fissazione dell'udienza, qualora questa non sia stata fissata dal provvedimento che ha disposto la sospensione del processo (**comma 12**); in materia di prosecuzione o riassunzione del processo interrotto (**comma 14**); in materia di riassunzione del processo cancellato dal ruolo (**comma 15**). Viene inoltre previsto che l'estinzione del processo possa essere dichiarata anche d'ufficio senza quindi bisogno di essere eccepita dalla parte (comma 15). Il **comma 16** reca una norma di coordinamento normativo con la previsione che le pronunce sulla competenza si assumono con ordinanza anziché con sentenza. Il **comma 17** modifica l'art. 327 c.p.c., dimezzando da un anno a 6 mesi il cosiddetto "termine lungo" per le impugnazioni. Il **comma 18** modifica l'art. 345 c.p.c., chiarendo che in appello – salvo specifiche eccezioni – non possono essere prodotti nuovi documenti. Il **comma 19** prevede, oltre che una norma di coordinamento, la riduzione da 6 a 3 mesi del termine per la riassunzione del processo, in caso di rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza. Il **comma 20** abroga il quarto comma dell'art. 385 c.p.c., per motivi di coordinamento con la modifica apportata all'art. 96 c.p.c. dall'art. 45, comma 12, del disegno di legge in esame.

Il **comma 21** modifica l'art. 392 c.p.c., riducendo da un anno a 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio. Il **comma 22, introdotto dalla Camera dei deputati**, stabilisce l'inapplicabilità della disciplina del processo del lavoro alle cause in materia di interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali attribuite dal comma 1 dell'art. 45 del disegno di legge in esame alla competenza del giudice di pace. Il **comma 23** novella l'art. 444 c.p.c. in materia di giudice competente per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie in caso di attore residente all'estero. Il **comma 24** estende ai giudizi amministrativi e contabili l'applicazione del primo comma dell'art. 291 c.p.c., in caso di mancata costituzione del convenuto.

### **Articolo 47**

*(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)*

L'**articolo 47, integralmente modificato dalla Camera dei deputati** (nonostante che il Senato avesse approvato, nella seconda lettura, un testo quasi identico a quello licenziato dalla Camera in prima lettura), introduce ulteriori modifiche al Libro II del codice di procedura civile in riferimento alla disciplina del ricorso per cassazione. In particolare, esso introduce nel codice di procedura civile il nuovo art. 360-*bis*, che prevede il c.d. "filtro in Cassazione", ossia un esame preliminare di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione.

Rispetto al testo approvato dal Senato, che prevedeva l'indicazione delle ragioni di ammissibilità del ricorso in Cassazione, l'attuale formulazione dell'art. 360-*bis* enuncia invece i motivi di inammissibilità dello stesso, che vengono individuati nei seguenti: (1) le questioni di diritto sono state decise nel provvedimento impugnato in modo conforme alla giurisprudenza della Cassazione e l'esame dei motivi di ricorso non offre elementi per confermare o mutare tale orientamento; (2) la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo è manifestamente infondata (**comma 1, lettera a**)).

Rispetto al testo approvato dal Senato, che affidava il filtro di ammissibilità a un collegio di tre magistrati, l'attuale formulazione dell'articolo 47 prevede:

- l'assegnazione dei ricorsi da parte del primo presidente ad un'apposita sezione, chiamata a valutarne l'eventuale inammissibilità (art. 376 c.p.c., come modificato dal **comma 1, lettera b**)). Tale sezione dovrà essere di regola composta da magistrati appartenenti a tutte le sezioni della Corte di cassazione (nuovo art. 67-*bis*, R.D. 12/1941, introdotto dal **comma 2**);

- lo specifico procedimento per l'eventuale decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio (art. 380-*bis* c.p.c., introdotto dal **comma 1, lettera c**)).

Vengono, invece, mantenute l'abrogazione dell'art. 366-*bis* c.p.c. (relativo all'obbligo di concludere l'illustrazione di ciascun motivo di ricorso con la

formulazione di un quesito di diritto, a pena di inammissibilità) (**comma 1, lettera d**)), nonché, anche se in una formulazione diversa, le modifiche all'art. 375 c.p.c. (relativo alle pronunce in camera di consiglio), finalizzate a tener conto di tale abrogazione (**comma 1, lettera e**)).

### **Articolo 48**

*(Introduzione dell'articolo 540-bis del codice di procedura civile)*

L'**articolo 48, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, interviene in materia di esecuzione mobiliare presso il debitore, introducendo il nuovo art. 540-bis c.p.c.. Tale disposizione disciplina la possibilità di integrazione del pignoramento quando il ricavato della vendita non sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori o quando i beni pignorati rimangano invenduti anche dopo il secondo incanto.

### **Articolo 49**

*(Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile)*

L'**articolo 49, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, introduce alcune novità in materia di processo di esecuzione. Il **comma 1** introduce il nuovo art. 614-bis c.p.c., che prevede che la sentenza che accoglie la domanda di condanna all'adempimento di obblighi di fare infungibile o di non fare contenga anche la determinazione di una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Tale novità non si applica alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c.. Il **comma 2** sopprime l'ultimo periodo dell'art. 616 c.p.c., ai sensi del quale l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. è decisa con sentenza non impugnabile. Il **comma 3**, riformulando i commi terzo e quarto dell'art. 624 c.p.c., in materia di effetti della sospensione dell'esecuzione nel caso di opposizione all'esecuzione stessa, prevede quale ulteriore condizione alla dichiarazione giudiziale di estinzione del processo, la mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato *ex art.* 616 c.p.c. dal giudice dell'esecuzione. Il **comma 4** modifica il secondo comma dell'art. 630 c.p.c., in materia di estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti, stabilendo che l'estinzione può anche esser dichiarata d'ufficio, introduce un termine ultimo per la dichiarazione di estinzione da parte del giudice nonché l'obbligo di comunicazione dell'ordinanza, a cura del cancelliere, ove non pronunciata in udienza.

## **Articolo 50**

*(Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile)*

L'**articolo 50, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, novella l'art. 669-*septies* c.p.c. (eliminando la possibilità di fare opposizione alla condanna alle spese pronunciata dal giudice in fase cautelare *ante-causam*), nonché l'art. 669-*octies* c.p.c. (stabilendo che nel pronunciare un provvedimento cautelare idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, il giudice deve sempre provvedere sulle spese del procedimento cautelare).

## **Articolo 51**

*(Procedimento sommario di cognizione)*

L'**articolo 51, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, prevede l'inserimento, nel Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile, di un nuovo Capo III-*bis* (composto dagli artt. 702-*bis*, 702-*ter* e 702-*quater*) che aggiunge tra i procedimenti speciali del Libro IV il procedimento sommario di cognizione. Tale procedimento può essere attivato, mediante ricorso, per tutte le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica (art. 702-*bis*). La trattazione è deformalizzata (art. 702-*ter*). Il procedimento si conclude con la pronuncia di un'ordinanza che produce gli effetti della cosa giudicata di cui all'art. 2909 c.c. (e dunque farà stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa), qualora non sia appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione (art. 702-*quater*).

## **Articolo 52**

*(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)*

L'**articolo 52, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Il **comma 1** modifica l'art. 23, ponendo un tetto alla percentuale degli incarichi affidabili dagli uffici giudiziari ad uno stesso consulente tecnico. Il **comma 2** aggiunge l'art. 81-*bis* che disciplina il calendario del processo, fissato dal giudice quando provvede sulle richieste istruttorie e recante l'indicazione delle udienze e degli incumbenti che verranno espletati. Il **comma 3** introduce l'art. 103-*bis* che disciplina il modello di testimonianza scritta richiamato dal nuovo art. 257-*bis* c.p.c. (a sua volta introdotto dall'art. 46, comma 8, del disegno di legge in esame). Il **comma 4** modifica l'art. 104, prevedendo che la decadenza dalla prova in caso di mancata intimazione ai testimoni possa essere disposta anche d'ufficio. Il **comma 5**, novellando il primo comma dell'art. 118, limita l'estensione della

motivazione della sentenza. Il **comma 6**, novellando l'art. 152, introduce un limite alle spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali. Il **comma 7**, infine, introduce un nuovo art. 186-*bis*, secondo il quale i giudizi di opposizione in materia esecutiva sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.

### **Articolo 53**

*(Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni transitorie)*

L'**articolo 53, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, abroga l'art. 3 della legge 102/2006, che assoggetta al rito del lavoro le controversie relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali.

### **Articolo 54**

*(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili)*

L'**articolo 54, che ha subito solo modifiche di coordinamento formale alla Camera dei deputati**, reca una delega al Governo per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, rientranti nella giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale. Ai fini di tale semplificazione si prevede, tra i principi e criteri direttivi della delega, la riconduzione delle numerose tipologie di procedimento civile ai tre modelli processuali previsti dal codice di procedura civile (rito ordinario di cognizione; rito del lavoro; nuovo rito sommario di cognizione, introdotto dall'art. 51 del disegno di legge in esame) e si dispone inoltre la soppressione del rito societario di cui al decreto legislativo 5/2003.

### **Articolo 55**

*(Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato)*

L'**articolo 55, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, interviene sulla disciplina della notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte dell'Avvocatura dello Stato, alla quale riconosce la possibilità di avvalersi delle modalità semplificate di notifica previste per gli avvocati del libero foro.



### **Articolo 56**

*(Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudiziali)*

L'**articolo 56, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, prevede che, in caso di opposizione a sanzione amministrativa ai sensi della legge 689/1981, la prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto di fissazione udienza equivalga alla notifica degli stessi (**comma 1**) e che il limite alla presentazione di nuove domande di cui all'art. 11 della legge 222/1984 si applichi anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità, comunque denominati, spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo (**comma 2**).

### **Articolo 57**

*(Modifica all'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205)*

L'**articolo 57, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, interviene sull'art. 9, comma 2, della legge 205/2000 (recante "*Disposizioni in materia di giustizia amministrativa*"), prevedendo la perenzione del ricorso ultraquinquennale qualora, una volta fissata l'udienza di discussione nel merito, nessuna delle parti costituite dichiarò di avere interesse alla decisione.

### **Articolo 58**

*(Disposizioni transitorie)*

L'**articolo 58, che non ha subito modifiche sostanziali alla Camera dei deputati**, reca alcune disposizioni transitorie, prevedendo che, salvo alcune eccezioni, le modifiche al codice di procedura civile e alle relative norme di attuazione di cui al provvedimento in esame si applichino ai giudizi instaurati dopo la loro entrata in vigore.

### **Articolo 59**

*(Decisione delle questioni di giurisdizione)*

L'**articolo 59, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, detta disposizioni in materia di risoluzione delle questioni di giurisdizione, volte a conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda rivolta ad un giudice privo di giurisdizione, quando il processo sia poi proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.

### **Articolo 60**

*(Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali)*

L'**articolo 60**, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale; la conciliazione, avente per oggetto diritti disponibili e non preclusiva all'azione ordinaria, dovrà essere affidata ad organismi professionali ed indipendenti, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

### **Articolo 61**

*(Disposizioni in materia di concordato)*

L'**articolo 61**, attraverso una novella all'art. 125 della Legge fallimentare, interviene in materia di concordato fallimentare, disciplinando in particolare la procedura applicabile nel caso di presentazione di più proposte di concordato o di sopravvenienza di una nuova proposta. **La Camera dei deputati ha modificato il comma 1, prevedendo che il giudice delegato, su richiesta del curatore, possa ordinare la comunicazione ai creditori - che della proposta scelta dal comitato dei creditori - anche di una o di altre proposte di concordato, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Conseguentemente, la Camera ha inserito il comma 2 che modifica l'art. 128 della Legge fallimentare, al fine di disciplinare il procedimento di approvazione del concordato da parte dei creditori in caso di molteplicità di proposte.**

### **Articolo 62**

*(Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili)*

L'**articolo 62**, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, introducendo nel codice civile gli articoli aggiuntivi 2668-*bis* e 2668-*ter*, interviene sulla durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, con norme che vengono estese anche alla durata dell'efficacia del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.

### **Articolo 63**

*(Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari)*

L'**articolo 63**, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, inserisce nella legge 52/1985 il nuovo art. 19-bis, ai sensi del quale le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni devono essere eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari.

### **Articolo 64**

*(Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare)*

L'**articolo 64** consente il trasferimento presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, confermando il mantenimento per ciascuna sezione staccata dell'attuale circoscrizione territoriale ed esplicitando che rimangono nelle sedi attuali le sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale. **La modifica apportata dalla Camera dei deputati al comma 4 si limita a formulare in maniera più precisa la clausola di invarianza.**

### **Articolo 65**

*(Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio)*

L'**articolo 65**, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.

### **Articolo 66**

*(Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato)*

L'**articolo 66** è finalizzato a semplificare le procedure per l'accesso al notariato. Esso interviene sui requisiti per la partecipazione al concorso, sopprimendo la prova di preselezione informatica (**commi 1 e 7**) e richiedendo l'assenza di dichiarazioni di inidoneità (cui è equiparata l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi) in tre concorsi precedenti (**commi 2 e 3**). I

**commi 4 e 5** prevedono l'articolazione della commissione di concorso in tre sottocommissioni composte da cinque membri. Il **comma 6** reca alcune abrogazioni. **La Camera dei deputati ha soppresso i commi 4 e 5 del testo approvato dal Senato, che dettavano specifiche disposizioni applicabili esclusivamente ai candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1° settembre 2004.**

### **Articolo 67**

*(Misure urgenti per il recupero di somma afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia)*

L'**articolo 67, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, contiene disposizioni volte a realizzare il contenimento delle spese di giustizia e la razionalizzazione delle procedure della loro riscossione. In particolare, il **comma 1** modifica le modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna nel processo penale, prevedendo la pubblicazione non più soltanto su uno o più giornali, ma anche sul sito *internet* del Ministero della giustizia. Il **comma 3** apporta modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002). Esse riguardano, tra l'altro, l'importo dovuto per i processi dinanzi alla Corte di cassazione (**lettere a) e c)**); la registrazione degli atti giudiziari nel processo penale (**lettera d)**); il sistema di recupero delle spese di giustizia, anche con riferimento alla semplificazione della procedura di quantificazione del credito (**lettere e) ed f)**). Con riferimento quindi al recupero delle spese di mantenimento in carcere, delle spese processuali, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo civile e penale, viene completamente ridefinita la disciplina in materia di riscossione a mezzo ruolo (**lettere g), h) ed i)**). I **commi 4, 5 e 6** recano disposizioni transitorie. Il **comma 7** apporta alcune modifiche alla disciplina della riscossione affidata a Equitalia s.p.a. dalla legge finanziaria per il 2008.

### **Articolo 68**

*(Abrogazioni e modificazione di norme)*

L'**articolo 68, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, reca le abrogazioni conseguenti alla nuova disciplina della riscossione delle spese di giustizia.

### **Articolo 69**

*(Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione)*

L'**articolo 69, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati**, interviene sulla disciplina dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, prevedendo, tra l'altro, che il decreto che decide il ricorso straordinario sia in ogni caso conforme al parere del Consiglio di Stato.

### **Articolo 70**

*(Patrimonio della Stato SpA)*

L'**articolo 70, che la Camera non ha modificato**, novella l'art. 7, co. 10, del D.L. n. 63/2002 precisando le modalità con le quali possono essere trasferiti alla Società Patrimonio dello Stato S.p.A. cespiti appartenenti al patrimonio statale. In particolare, accanto ai beni del patrimonio statale, introduce anche gli altri diritti costituiti a favore dello Stato tra i cespiti le cui modalità e valori di trasferimento sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

### **Articolo 71**

*(Società pubbliche)*

L'**articolo 71, che la Camera non ha modificato**, modifica la disciplina relativa agli organi societari, alla costituzione e alla partecipazione al capitale di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, non quotate, intervenendo su diversi commi dell'art. 3 della L. n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008). In particolare, è novellata la disciplina in materia di riduzione dei componenti degli organi societari, di conferimento di funzioni al presidente – cui possono essere attribuite, con delibera dell'assemblea dei soci, deleghe operative – e di remunerazione nei confronti degli stessi componenti degli organi. Inoltre, si precisa che in caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia che esercita i diritti di azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia. Viene poi fornita un'interpretazione autentica dell'art. 1, co. 734, della legge finanziaria per il 2007, ove si prevede il divieto di nomina quale amministratore di enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico di chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

**Articolo 72**  
*(Clausola di salvaguardia)*

L'**articolo 72, non modificato dalla Camera dei deputati**, reca la clausola di "compatibilità" con l'ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, riferita all'intera legge.



## Ultimi dossier del Servizio Studi

109	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1117-B “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”
110	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1440 “Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia, nonché per l'elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace”
111	Documentazione di base	Tutela e promozione dei diritti umani. Strumenti e materiali
112/I	Dossier	Conti economici regionali e territoriali - Tomo I Conti economici regionali 2007
112/II	Dossier	Conti economici regionali e territoriali - Tomo II Occupazione e valore aggiunto nelle province
113	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1503 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”
114	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1505 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”
115	Documentazione di base	Eurojust. Strumenti e materiali
116	Schede di lettura	Disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009
117	Testo a fronte	Testi a fronte tra la normativa vigente e i disegni di legge AA.SS. nn. 1460, 1478 e 1498, in materia di Comitati degli italiani all'estero e Consiglio generale degli italiani all'estero
118	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1534 “Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”
119	Dossier	Atto del Governo n. 72 “Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307”

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".